



Guida

Convalida delle prestazioni di formazione nella forma- zione professionale di base

18 dicembre 2018



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Impressum

Editore: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Redazione: divisione Formazione professionale e continua SEFRI

Impaginazione e grafica: SEFRI

Traduzione: Servizi linguistici SEFRI e SG-DEFR

Stampa: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Lingue: tedesco, francese e italiano

Data di emanazione: 18 dicembre 2018

Contatti e informazioni

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Divisione Formazione professionale e continua

Einsteinstrasse 2

3003 Berna

Tel. +41 58 462 21 29

info@sbfi.admin.ch

www.sefri.admin.ch

Indice

1	Introduzione	5
2	Nozioni di base e definizioni	7
2.1	Convalida delle prestazioni di formazione: basi legali.....	8
2.2	Definizione di convalida delle prestazioni di formazione	9
2.2.1	Ammissione alla formazione	9
2.2.2	Convalida ai fini di una formazione	10
2.2.3	Ammissione a una procedura di qualificazione.....	11
2.2.4	Convalida ai fini di una procedura di qualificazione	12
3	Processo di convalida delle prestazioni di formazione	13
3.1	Compilare un inventario.....	14
3.2	Valutare la situazione individuale	16
3.3	Presentare la domanda di convalida	18
3.4	Convalidare le prestazioni di formazione	20
4	Definizioni	22

1 Introduzione

Le basi legali della formazione professionale prevedono la convalida delle prestazioni di formazione nell'ambito della formazione professionale di base. La presente guida illustra le basi legali e descrive il processo di convalida delle prestazioni di formazione, che i Cantoni adeguano in base alle esigenze locali. In questo modo favoriscono la permeabilità del sistema e permettono agli adulti di conseguire in maniera efficiente un titolo professionale.

La guida integra il manuale della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) «Formazione professionale di base per adulti» del 27 settembre 2017 e si rivolge a tutti gli organi preposti alla convalida delle prestazioni di formazione:

- gli **organi incaricati dal Cantone (servizi di consulenza)** che aiutano gli adulti a raccogliere gli attestati delle qualifiche;
- gli organi competenti per la convalida delle prestazioni di formazione, come i **servizi e gli uffici cantonali della formazione professionale, le scuole professionali, le aziende di tirocinio e gli istituti che organizzano la formazione di base ad impostazione scolastica**;
- gli **enti responsabili delle professioni**, che si occupano di redigere le raccomandazioni relative alla convalida delle prestazioni di formazione.

I Cantoni mettono a disposizione degli adulti materiale informativo per pubblicizzare le loro offerte.

2 Nozioni di base e definizioni

Chi porta a termine una formazione professionale di base acquisisce le **qualifiche** richieste dal mercato del lavoro, ovvero le conoscenze, le capacità e la perizia necessarie per esercitare una professione. Il concetto di qualifica non si riferisce ai titoli intesi come diplomi o certificati, ma al possesso delle competenze operative.

Se una persona possiede determinate competenze operative specifiche di una professione prima di iniziare la formazione professionale corrispondente e lo certifica tramite appositi **attestati delle qualifiche**¹, queste ultime vanno convalidate in quanto **prestazioni di formazione già fornite**. Il processo di convalida deve concludersi prima dell'inizio della formazione poiché la convalida influisce sul percorso per conseguire il titolo professionale. Anche in caso di convalida delle prestazioni di formazione, la formazione professionale di base si conclude comunque con una procedura di qualificazione.

La **convalida delle prestazioni di formazione** e la **procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti** sono due cose diverse. Nel caso della validazione i candidati devono infatti dimostrare di possedere tutte le competenze operative richieste e alla fine di questa procedura di qualificazione conseguono il titolo professionale senza un esame finale.

¹ Nell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) viene usato il termine «attestati delle qualificazioni», dove per qualificazioni si intendono le qualifiche già acquisite da coloro che intendono ottenere la convalida delle prestazioni di formazione.

2.1 Convalida delle prestazioni di formazione: basi legali

L'articolo 9 della legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr) sancisce il principio della migliore permeabilità possibile e prevede l'adeguato riconoscimento delle prestazioni di formazione. Le prestazioni convalidabili rientrano nei seguenti ambiti:

- titoli della formazione professionale;
- altri titoli del sistema educativo;
- esperienze professionali o extraprofessionali acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione;
- la formazione specializzata o generale (scuole specializzate, licei).

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale (OFPr) i Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualifiche, in base ai quali vengono identificate le prestazioni da convalidare.

In base all'articolo 4 capoverso 1 OFPr la decisione sulla convalida delle prestazioni di formazione spetta:

- all'autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;
- agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione;
- agli organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.

Basi legali

Art. 9 LFPr

¹ Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano **la migliore permeabilità possibile** sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

² Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono **adeguatamente riconosciute**.

Art. 15 LFPr

¹ La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all'**acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all'esercizio di un'attività in una professione o in un campo professionale o d'attività (di seguito attività professionale)**.

Art. 4 OFPr

¹ La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:

- a. all'autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;
- b. agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione;
- c. agli organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.

I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1.

³ I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.

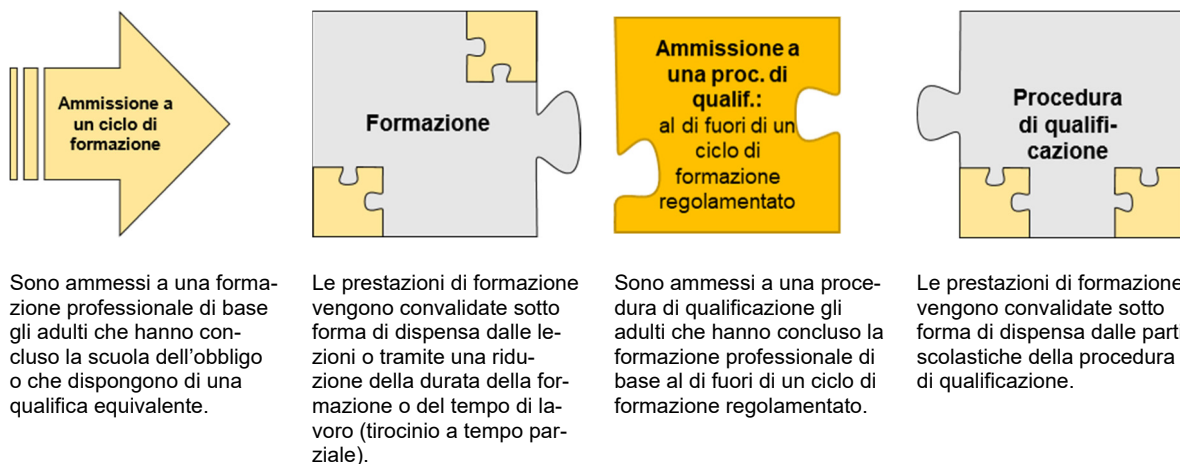
² RS 412.10

³ RS 412.101

2.2 Definizione di convalida delle prestazioni di formazione

Ogni formazione professionale di base è composta da tre elementi: **formazione**, **ammissione a una procedura di qualificazione** e **procedura di qualificazione**. Gli organi competenti convalidano le prestazioni di formazione ai fini dello svolgimento di una formazione o di una procedura di qualificazione. In base alle prestazioni di formazione decidono anche in merito all'ammissione a una determinata formazione o procedura di qualificazione. In entrambi i casi l'obiettivo è garantire un riconoscimento adeguato delle prestazioni di formazione già fornite.

Nella formazione professionale di base esistono quattro forme di convalida delle prestazioni di formazione:



2.2.1 Ammissione alla formazione



Gli adulti sono ammessi a una formazione professionale di base se soddisfano i requisiti pratici e scolastici.

La formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell'obbligo o a una qualifica equivalente. Gli adulti possono essere ammessi se soddisfano i requisiti pratici e scolastici relativi alla formazione professionale di base in questione.

Chi non soddisfa tali requisiti deve acquisire le qualifiche mancanti, ad esempio frequentando corsi incentrati sulle competenze di base.

Basi legali

Art. 9 LFPr

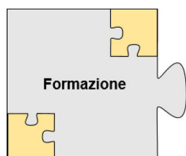
² Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

Art. 15 LFPr

¹ La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all'**acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche)** necessarie all'esercizio di un'attività in una professione o in un campo professionale o d'attività (di seguito attività professionale).

³ La formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell'obbligo o a una qualifica equivalente. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo i quali fissare l'età minima per il suo inizio.

2.2.2 Convalida ai fini di una formazione



Le prestazioni di formazione già fornite vengono convalidate ai fini dello svolgimento di un ciclo di formazione e permettono di ottenere una dispensa o di abbreviare la formazione.

Le decisioni sulla dispensazione dalle lezioni vengono prese dagli operatori della formazione scolastica:

- la **scuola professionale** decide per quanto riguarda la formazione di base ad impostazione aziendale;
- l'**istituto di formazione** decide per quanto riguarda la formazione di base ad impostazione scolastica.

Chi possiede le competenze operative necessarie può assolvere una formazione professionale di base abbreviata. La durata delle formazioni professionali di base di due anni può essere ridotta al massimo di un anno.

- Per quanto riguarda la formazione di base ad impostazione aziendale, il **Cantone** decide dopo aver consultato le parti contraenti e la scuola professionale.
- Per quanto riguarda la formazione di base ad impostazione scolastica, la decisione spetta all'**istituto di formazione**.

Basi legali

Art. 18 LFPr

¹Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione professionale di base può essere adeguatamente **abbreviata** o prolungata.

Art. 4 OFPr

¹ La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:

- a. all'autorità cantonale nel caso di **riduzioni individuali** dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;
- b. agli operatori competenti nel caso di **riduzioni individuali** di altri cicli di formazione;

Art. 8 OFPr

⁷ In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) **decide l'autorità cantonale sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base**.

Art. 10 OFPr

³ La durata della formazione professionale di base biennale può essere **abbreviata o prolungata al massimo di un anno**.

Art. 18 OFPr

³ In merito alle richieste di **dispensa dalla formazione scolastica obbligatoria** decide la scuola professionale di base. Se la dispensa si ripercuote anche sulla procedura di qualificazione, decide l'autorità cantonale.

2.2.3 Ammissione a una procedura di qualificazione



Gli adulti che hanno concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato sono ammessi alla procedura di qualificazione.

Ogni formazione professionale di base si conclude con una procedura di qualificazione. L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati.

La decisione in merito all'ammissione spetta ai Cantoni ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- gli adulti devono attestare cinque anni di esperienza professionale di cui un certo numero, definito nell'ordinanza in materia di formazione, nell'ambito della professione prescelta;
- devono inoltre rendere verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Con tali condizioni si vuole evitare che si presentino alla procedura di qualificazione candidati che non hanno nessuna probabilità di superarla.

Basi legali

Art. 17 LFPr

⁵ La formazione professionale di base **può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata**; questa termina con una procedura di qualificazione.

Art. 34 LFPr

² **L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati.** La SEFRI disciplina le condizioni di ammissione.

Art. 4 OFPr

¹ La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:

- c. **agli organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.**

Art. 32 OFPr

¹ Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, **l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.**

Articolo relativo all'ammissione nelle ordinanze in materia di formazione secondo il testo di riferimento⁴:

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 2. ha svolto almeno [numero] anni di tale esperienza nel campo del [titolo m sing. + sigla], e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

⁴ Testo di riferimento della SEFRI del 31.08.2012 per le ordinanze in materia di formazione; <https://www.sbf.ch/ad-min.ch/sbf/it/home/formazione/formazione-professionale-di-base/sviluppo-delle-formazioni-professionali-di-base/fasi-del-processo.html> > Fase 3

2.2.4 Convalida ai fini di una procedura di qualificazione



I Cantoni convalidano le prestazioni di formazione già acquisite ai fini dell'ammissione a una procedura di qualificazione. La convalida consiste nell'esonero (dispensa) dalle parti scolastiche dell'esame finale.

L'autorità cantonale concede la dispensa dalle parti scolastiche della procedura di qualificazione, che può riguardare solo alcune parti oppure interi campi di qualificazione.

Le basi legali non prevedono l'esonero dalle parti pratiche della procedura di qualificazione. È infatti nelle parti pratiche che il candidato deve dimostrare di possedere le competenze operative necessarie per la professione. In questo modo si garantisce che gli adulti abbiano i requisiti richiesti dal mercato del lavoro.

Basi legali

Art. 33 LFPr

Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI.

Art. 37 LFPr

¹ Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni superando il relativo esame o ha seguito con successo una **procedura di qualificazione equivalente**.

Art. 38 LFPr

¹ Riceve l'attestato federale di capacità chi ha superato l'esame finale di tirocinio o ha seguito con successo una **procedura di qualificazione equivalente**.

Art. 18 LFPr

³ In merito alle richieste di dispensa dalla formazione scolastica obbligatoria decide la scuola professionale di base. Se la **dispensa si ripercuote anche sulla procedura di qualificazione**, decide l'autorità cantonale.

3 Processo di convalida delle prestazioni di formazione

I servizi di consulenza ricevono l'incarico dai Cantoni, che ne definiscono struttura e modalità di lavoro. Affiancano gli adulti in maniera mirata nel percorso verso il conseguimento di un titolo professionale e li assistono per tutte le questioni legate alla convalida delle prestazioni di formazione.

Gli specialisti dei servizi di consulenza aiutano gli adulti a raccogliere gli attestati delle qualifiche che serviranno a valutare la loro situazione formativa. Nella fase di valutazione della situazione individuale, il servizio di consulenza registra sistematicamente gli attestati e individua eventuali prestazioni formative da convalidare. Indirizza poi gli adulti verso un percorso adeguato per il conseguimento di un titolo professionale. Sono previste le seguenti tappe:



- **Compilare un inventario:** radunare gli attestati delle qualifiche, compreso il curriculum vitae, e fornire un'autovalutazione delle proprie competenze in base al profilo di qualificazione della professione prescelta.
- **Valutare la situazione individuale:** analizzare l'inventario degli attestati delle qualifiche con l'aiuto di uno specialista del servizio di consulenza per individuare le prestazioni di formazione rilevanti ai fini della formazione professionale di base prescelta. Il servizio di consulenza formula una raccomandazione in cui illustra le possibilità di convalida delle prestazioni di formazione e i passi da compiere per conseguire il titolo professionale.
- **Presentare la domanda di convalida:** l'inventario degli attestati delle qualifiche e la raccomandazione del servizio di consulenza servono da base per le domande di convalida, che gli adulti presentano agli organi decisionali competenti.
- **Convalidare le prestazioni di formazione:** gli organi decisionali esaminano le domande di convalida delle prestazioni di formazione.

3.1 Compilare un inventario



I servizi di consulenza aiutano gli adulti a compilare l'inventario degli attestati delle qualifiche.

Il servizio di consulenza illustra agli adulti le modalità per il conseguimento di un titolo professionale e li aiuta attivamente a compilare l'inventario degli attestati delle qualifiche.

L'inventario si basa su uno strumento sviluppato dal servizio di consulenza tenendo conto dei requisiti della valutazione della situazione individuale. Di norma, include i seguenti elementi:

- il curriculum vitae della persona;
- la descrizione delle esperienze professionali;
- la descrizione delle esperienze extraprofessionali;
- l'elenco delle formazioni formalizzate;
- l'elenco delle formazioni non formalizzate;
- un'autovalutazione basata sul profilo di qualificazione della formazione professionale di base che si intende assolvere, finalizzata a individuare meglio le possibilità di convalida.

Raccomandazioni della SEFRI ai Cantoni

Collaborazione intercantionale: elaborando congiuntamente l'inventario degli attestati delle qualifiche e la strategia del servizio di consulenza i Cantoni possono sfruttare le sinergie realizzando modalità di attuazione simili in tutta la Svizzera.

Attività informativa: i Cantoni preparano materiale informativo che tiene conto delle opzioni formative e delle esigenze regionali. Inoltre, forniscono indicazioni su offerte, procedure e uffici competenti agli adulti interessati, ai responsabili della formazione professionale e agli enti che sono in contatto con gli adulti.

Consulenti: queste persone sono specializzate nella consulenza e nell'assistenza agli adulti per tutte le questioni concernenti la formazione professionale.

Accessibilità: idealmente il servizio di consulenza offre le sue prestazioni a titolo gratuito.

Coinvolgimento di terzi: il servizio di consulenza mette a disposizione i propri strumenti anche a terzi che sono in contatto con gli adulti, come ad esempio responsabili aziendali del personale, servizi di collocamento regionali, servizi sociali, assicurazione contro l'invalidità e sindacati.

Raccomandazioni della SEFRI agli enti responsabili delle professioni

Comprovare l'esperienza professionale: i certificati di lavoro basati sulle competenze contenute nei profili di qualificazione della formazione professionale di base permettono alle aziende di comprovare l'esperienza professionale dei propri collaboratori e di semplificare la convalida delle prestazioni di formazione.

3.2 Valutare la situazione individuale



In questa fase il servizio di consulenza valuta che tipo di convalida delle prestazioni di formazione può essere concessa e riporta l'esito in una raccomandazione.

Durante la valutazione della situazione individuale gli adulti analizzano l'inventario degli attestati delle qualifiche insieme agli specialisti del servizio di consulenza confrontando le proprie qualifiche con il profilo di qualificazione della formazione professionale di base prescelta.

Per valutare le qualifiche lo specialista del servizio di consulenza si avvale della collaborazione di esperti della professione. Dopo aver informato gli adulti sulle opzioni percorribili per la convalida delle prestazioni di formazione spiega loro quali domande devono presentare e come ottenere in maniera efficiente un titolo professionale. Infine, redige una raccomandazione che riassume gli aspetti discussi con l'adulto.

Forma della convalida	Stipula di un contratto di tirocinio o di formazione	Dispensa da alcune parti delle lezioni e abbreviazione del ciclo di formazione	Le condizioni di ammissione alla procedura di qualificazione sono soddisfatte.	Dispensa dalle parti scolastiche della procedura di qualificazione
Requisiti	La formazione professionale di base segue la scuola dell'obbligo o una qualifica equivalente .	Attestazione delle qualifiche sviluppate durante la formazione professionale di base e descritte nel profilo di qualificazione	Cinque anni di esperienza professionale, di cui una parte nel campo professionale pertinente e attestazione dei requisiti necessari	Attestazione delle qualifiche esaminate nella rispettiva procedura di qualificazione
Fattori di sostegno per la convalida	Test di idoneità del settore e raccomandazione della scuola professionale in cui si afferma che la persona può seguire la formazione.	Raccomandazione dell'ente responsabile della professione circa la convalida delle prestazioni di formazione	Corsi di preparazione a una procedura di qualificazione	Suddivisione della procedura di qualificazione in parti convalidabili
Esperti della professione che collaborano alla valutazione	Formatori attivi nelle aziende di tirocinio, docenti delle scuole professionali	Formatori attivi nelle aziende di tirocinio, responsabili dei corsi interaziendali, docenti delle scuole professionali	Formatori attivi nelle aziende di tirocinio, periti d'esame	Periti d'esame

Chi vuole cambiare professione non deve per forza frequentare una formazione professionale di base:

- In alcuni casi, una **formazione continua**, che consenta per esempio di ottenere **un certificato rilasciato da un'associazione professionale o una certificazione relativa a un prodotto specifico**, può bastare per riposizionarsi sul mercato del lavoro.
- Un titolo della **formazione professionale superiore** presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
- Un titolo formativo conseguito all'estero può essere convalidato tramite la procedura di **riconoscimento dei diplomi (equivalenza) o l'attestazione del livello**.

Raccomandazioni della SEFRI ai Cantoni

Servizi di consulenza regionali: agli specialisti che si occupano della valutazione della situazione individuale sono richiesti requisiti elevati. L'istituzione di servizi di consulenza regionali può alleggerire il lavoro dei piccoli Cantoni.

Collaborazione con gli organi decisionali: affinché le raccomandazioni siano applicabili è necessaria una stretta collaborazione tra i servizi di consulenza e gli organi decisionali.

Collaborazione con gli esperti dell'ente responsabile della professione: il servizio di consulenza definisce la collaborazione con gli esperti dell'ente responsabile e la loro remunerazione.

Chiarire le condizioni quadro degli adulti: di preferenza, lo specialista accerta insieme ai diretti interessati la loro situazione personale e finanziaria durante la formazione e le opzioni di sostegno disponibili.

Modello di raccomandazione per la convalida delle prestazioni di formazione dell'ente responsabile della professione: se gli enti responsabili delle professioni ricevono dai Cantoni un modello di raccomandazione per la convalida delle prestazioni di formazione, possono fornire raccomandazioni standardizzate.

Raccomandazioni della SEFRI agli enti responsabili delle professioni

Nomina degli esperti: gli enti responsabili nominano alcuni esperti del settore che aiutano i servizi di consulenza a valutare le qualifiche, ad esempio formatori attivi nelle aziende di tirocinio, responsabili dei corsi interaziendali, periti d'esame o altri specialisti che conoscono bene la rispettiva formazione professionale di base.

Raccomandazione per la convalida delle prestazioni di formazione: per semplificare il riconoscimento della formazione non formalizzata ai fini di una formazione professionale di base è utile una raccomandazione dell'ente responsabile della professione sulla convalida di corsi o certificati rilasciati dalle associazioni professionali. Tale raccomandazione indica quali competenze sono state acquisite e in che modo possono essere convalidate. Gli enti responsabili possono anche collaborare con gli operatori della formazione affinché i corsi da loro concepiti si ispirino direttamente ai profili di qualificazione della formazione professionale di base, agevolandone così la convalida.

Test d'idoneità e stage d'orientamento: i test d'idoneità settoriali aiutano a capire se una persona soddisfa i requisiti della formazione professionale di base in questione. Gli stage d'orientamento sono invece un metodo adatto per determinare se una persona ha una predisposizione pratica per una data professione pur non avendo mai lavorato nel settore della formazione professionale di base che intende frequentare.

3.3 Presentare la domanda di convalida



In base alla raccomandazione scaturita dalla valutazione della situazione individuale gli adulti presentano la domanda di convalida delle prestazioni di formazione.

In base alla raccomandazione scaturita dalla valutazione della situazione individuale gli adulti presentano agli organi decisionali la domanda di convalida delle prestazioni di formazione. Il possesso delle qualifiche corrispondenti è comprovato tramite gli attestati.

Formazione di base ad impostazione aziendale	L'azienda di tirocinio e la persona in formazione stipulano il contratto di tirocinio, che viene poi approvato dal Cantone .	Su richiesta dell'azienda di tirocinio e della persona in formazione il Cantone approva il contratto di tirocinio e l'abbreviazione della formazione definita nel contratto stesso. La scuola professionale concede la dispensa da alcune parti delle lezioni.		Il Cantone concede la dispensa dalle parti scolastiche della procedura di qualificazione.
Formazione di base ad impostazione scolastica	La persona in formazione e l'istituto di formazione stipulano un contratto di formazione.	L'istituto di formazione decide in merito all'abbreviazione della formazione. L'istituto di formazione concede la dispensa da alcune parti delle lezioni.		
Al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato	L'operatore della formazione e la persona in formazione stipulano un contratto.	L'operatore della formazione decide in merito all'abbreviazione della formazione. L'operatore della formazione concede la dispensa da alcune parti delle lezioni.	Il Cantone decide in merito all'ammissione alla procedura di qualificazione.	

Raccomandazioni della SEFRI ai Cantoni

Garantire l'assistenza: il servizio di consulenza fornisce agli adulti un sostegno costante in fase di elaborazione della domanda di convalida. Assicura così che le domande vengano inoltrate.

Favorire i contatti tra le aziende e le persone che cercano un tirocinio: per gli adulti la ricerca di un'azienda di tirocinio è impegnativa. Hanno quindi bisogno di informazioni sui posti vacanti e di un sostegno supplementare.

Offrire corsi di preparazione: gli adulti interessati all'ammissione diretta a una procedura di qualificazione devono colmare anticipatamente le proprie lacune. I Cantoni li sostengono attivamente con offerte adeguate.

3.4 Convalidare le prestazioni di formazione



Tramite la convalida delle prestazioni di formazione gli organi competenti incentivano la permeabilità e aiutano gli adulti a conseguire in maniera efficiente un titolo professionale.

Le decisioni relative alla convalida delle prestazioni di formazione sono adottate da enti diversi:

- nella formazione di base ad impostazione aziendale **l'azienda di tirocinio** decide in merito alla stipula del contratto di tirocinio e chiede, insieme alla persona in formazione, di ridurre la durata della formazione;
- nella formazione di base ad impostazione aziendale la **scuola professionale** decide in merito alla dispensa da alcune parti delle lezioni;
- nella formazione di base ad impostazione aziendale il **Cantone** approva il contratto di tirocinio e decide in merito alla riduzione della durata della formazione;
- nella formazione di base ad impostazione scolastica **l'istituto di formazione** decide in merito alla stipula di un contratto di formazione, all'abbreviazione della formazione e alla dispensa da alcune parti delle lezioni;
- nelle procedure di qualificazione il **Cantone** decide in merito all'ammissione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e alla dispensa dalle parti scolastiche.

Gli enti suddetti esaminano le domande e, ove possibile, dispongono la convalida delle prestazioni di formazione. In questo modo incentivano la permeabilità nella formazione professionale e l'efficienza dei titoli professionali.

Raccomandazioni della SEFRI ai Cantoni

Raccomandazioni per le aziende di tirocinio: per redigere la valutazione della situazione individuale il servizio di consulenza interpella le scuole professionali, i responsabili dei corsi interaziendali o i periti d'esame. Grazie alle indicazioni ricevute le aziende di tirocinio sono in grado di decidere se è possibile stipulare un contratto di tirocinio con una formazione abbreviata.

Riduzione della durata della formazione: nel rapporto di formazione i formatori riportano le prestazioni degli adulti e definiscono le eventuali misure da adottare. Se la persona non soddisfa i requisiti necessari per una formazione abbreviata, le parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio prolungheranno nuovamente la durata della formazione.

Dispensa dalle parti scolastiche dell'esame finale: gli esoneri devono essere concessi per le parti d'esame che si prestano maggiormente, che siano singole voci o interi campi di qualificazione. Gli adulti vanno informati delle conseguenze, per esempio del fatto che ottenere una buona nota nelle parti in cui si chiede l'esonero può migliorare il risultato complessivo dell'esame.

Esonero dal programma di cultura generale per gli adulti: l'insegnamento della cultura generale consente alle persone in formazione di accedere al mondo del lavoro e di integrarsi nella società (art. 15 cpv. 2 lett. b LFPr). Per gli adulti non si può usare lo stesso metro di giudizio impiegato per i giovani: chi soddisfa i requisiti di cultura generale deve essere dispensato dal relativo insegnamento. I Cantoni stabiliscono criteri precisi per l'esonero dal programma di cultura generale tenendo conto dell'esperienza personale, della partecipazione degli adulti alla vita sociale e del loro grado di integrazione.

4 Definizioni

Le espressioni e i termini utilizzati nella presente guida sono definiti nella LFPr e nell'OFPr. Per la convalida delle prestazioni di formazione la SEFRI raccomanda di utilizzare i termini qui elencati.

Abbreviazione della formazione: riduzione della durata della formazione o del tempo di lavoro della formazione professionale di base (p. es. occupazione a tempo parziale).

Ammissione a un ciclo di formazione o a una procedura di qualificazione: è ammesso a una formazione o a una procedura di qualificazione chi possiede qualifiche equivalenti a quelle definite nelle condizioni di ammissione.

Attestati delle qualifiche: documenti che certificano i titoli della formazione professionale, altri titoli del sistema educativo, nonché le esperienze professionali o extraprofessionali acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione.

Competenza operativa: una persona è competente a livello operativo se è in grado di eseguire compiti e attività professionali in maniera autonoma, orientata ai risultati, corretta e flessibile. Le competenze operative sono equiparate alle qualifiche.

Convalida delle prestazioni di formazione: gli organi competenti convalidano le prestazioni di formazione tramite dispense o l'abbreviazione della formazione. Inoltre, tengono conto delle prestazioni di formazione ai fini dell'ammissione a un ciclo di formazione o a una procedura di qualificazione e concedono l'esonero dalle parti scolastiche della procedura di qualificazione.

Dispensa: esonero dalla frequenza di parte delle lezioni della formazione scolastica o delle parti scolastiche della procedura di qualificazione.

Formazione formalizzata: le basi legali relative alla formazione professionale disciplinano le condizioni quadro della formazione formalizzata, indicano gli enti competenti per la loro realizzazione e l'attività di vigilanza.

Formazione non formalizzata: in relazione alla formazione professionale di base, ci si riferisce qui soprattutto ai «corsi di preparazione a una procedura di qualificazione» oppure a «formazione ed esperienze individuali».

Formazione professionale di base: serve alla trasmissione e all'acquisizione delle qualifiche richieste dal mercato del lavoro. Segue la scuola dell'obbligo o una qualifica equivalente.

Inventario degli attestati delle qualifiche: riepilogo degli attestati delle qualifiche, incluso curriculum vitae e autovalutazione, stilato in riferimento al profilo di qualificazione relativo alla formazione professionale di base che si intende seguire.

Prestazioni di formazione: qualifiche che possono essere convalidate per essere ammessi a una formazione professionale di base. Consistono in titoli della formazione professionale, altri titoli del sistema educativo oppure esperienze professionali o extraprofessionali acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione.

Profilo di qualificazione: definisce le qualifiche relative a una formazione professionale di base sotto forma di competenze operative.

Qualifiche: capacità, conoscenze e perizia necessarie all'esercizio di una professione. Sono equiparate alle competenze operative.

Servizio di consulenza: i Cantoni designano e predispongono servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a radunare gli attestati delle qualifiche e di valutare la loro situazione formativa.

Valutazione della situazione individuale: durante questo processo l'inventario degli attestati delle qualifiche viene analizzato con l'aiuto di uno specialista del servizio di consulenza, che individua le prestazioni di formazione rilevanti per la formazione professionale di base prescelta. Alla fine della valutazione individuale il servizio di consulenza consegna una raccomandazione per la convalida delle prestazioni di formazione.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berna
Telefono 058 462 21 29
info@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch